SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1675)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente disciplina prevede, per i giudizi di corte d'assise, la presenza di giudici popolari « aggiunti » che, in caso di impedimento dei titolari, li sostituiscono per consentire la regolare conclusione del processo. Nulla del genere è invece previsto per i componenti togati del collegio, risultando in questo modo una ingiustificata disparità di disciplina per situazioni analoghe; pertanto, la imprevista e forzata indisponibilità anche di uno di essi impedisce la celebrazione del dibattimento e comporta la vanificazione di tutta l'attività processuale già svolta. Il problema assume eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo; in casi del genere, l'evenienza prospettata può determinare la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di imputati di gravissimi delitti, nonostante la loro ritenuta pericolosità sociale. Tutto questo, provocando profondo turbamento nell'opinione pubblica, rischierebbe di ingenerare una diffusa diffidenza nei confronti delle scelte di recente operate con la legge n. 398 del 1984 e di compromettere le innegabili conquiste che la suddetta normativa ha segnato sul piano della civiltà giuridica; più in generale, rischierebbe di intaccare la stessa credibilità dell'amministrazione della giustizia. Considerato che è imminente la celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali si

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

appunta la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportune misure legislative che contribuiscano ad assicurare l'ordinato e compiuto svolgimento dei dibattimenti di corte d'assise, e ciò senza che venga in alcun modo sacrificato il diritto alla libertà personale tutelato dalla Costituzione.

Le nuove disposizioni, che, come si è visto, non si introducono come un corpo estraneo nel vigente sistema processuale, ma, al contrario, ne colmano una poco razionale lacuna, sono contestualmente destinate, eliminando ogni prospettiva di indebiti vantaggi, a svolgere un efficace ruolo deterrente nei confronti di chi intendesse dare causa alle evenienze prospettate avvalendosi della capacità delittuosa delle grosse organizzazioni criminali.

L'articolo 1 del decreto prevede, pertanto, che, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello possa, se lo ritiene necessario, integrare

il collegio con due magistrati, che partecipano alle udienze in qualità di aggiunti e che, in caso di impedimento dei componenti togati titolari, li sostituiscano per consentire la conclusione del processo. La sostituzione ha luogo solo quando l'impedimento si protragga oltre un termine prefissato (dieci giorni) e in questo caso opera automaticamente; essa, per evidenti ragioni di opportunità, non può essere effettuata dopo la chiusura della discussione. L'eccezionalità delle ipotesi in cui è destinato ad operare il meccanismo in esame e la facoltà attribuita al presidente della corte d'appello di operare la scelta dei magistrati aggiunti in un ambito sufficiente ed ampio riducono in termini senz'altro accettabili il pregiudizio che alla funzionalità dell'amministrazione giudiziaria può derivare dall'accresciuto impegno in termini di personale.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

_ 3 ---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1986 (*).

Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la imprevista e forzata indisponibilità di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attività già svolta;

Considerato che ciò comporta conseguenze di eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo;

Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali è appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilità di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualità di aggiunti, e ciò in analogia a quanto già previsto per i giudici popolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che

^(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prestino servizio due magistrati, i quali partecipano al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di appello e l'altro con qualifica non inferiore a giudice di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento sopravvenuto, la corte d'assise, integrata dal magistrato aggiunto più anziano e presieduta, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI